

L'associazione in partecipazione: la regolamentazione dell'affare e il trattamento contabile

di Fabio Giommoni*

Il trattamento contabile dell'associazione in partecipazione è strettamente legato all'attuale disciplina fiscale dell'istituto che è stata introdotta nel 2004 con la c.d. Riforma Tremonti.

In particolare, mentre gli utili derivanti da associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o "misto" (capitale e lavoro) sono assimilati ai fini fiscali ai proventi da partecipazione, quelli derivanti da apporto di solo lavoro sono qualificati fiscalmente come compensi per la prestazione di lavoro autonomo.

Di conseguenza, i primi sono generalmente contabilizzati dall'associante come una distribuzione di utili d'esercizio mentre i secondi sono iscritti come compensi per prestazioni di servizi.

L'articolo approfondisce queste diverse modalità di contabilizzazione dell'associazione in partecipazione, illustrando alcuni casi pratici.

L'associazione in partecipazione


Con il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dagli articoli 2549 e seguenti del codice civile, un soggetto (associante), che deve rivestire necessariamente la qualifica di imprenditore, attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto, che può essere di capitale (beni o denaro) e/o di una determinata prestazione (opere o servizi).

L'associato può rivestire la natura di imprenditore (soggetto societario o impresa individuale) oppure essere anche una persona fisica non imprenditore.

L'apporto di capitale può essere rappresentato da denaro e/o da beni, sia di natura strumentale sia destinati alla rivendita⁷⁴.

In base alla normativa civilistica il contratto di associazione in partecipazione non richiede la forma scritta⁷⁵, tuttavia l'Amministrazione Finanziaria ha sempre ritenuto necessario, ai fini della deducibilità dell'utile corrisposto all'associato dal reddito di impresa dell'associante, che il contratto sia stipulato sotto forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto registrato.

Secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale l'associazione in partecipazione è un contratto consensuale, aleatorio e a prestazioni corrispettive (contratto sinallagmatico).



Infatti, la caratteristica del contratto risiede nel fatto che non è possibile determinare aprioristicamente, al momento della conclusione dello stesso, se ed in quale misura l'associato percepirà un vantaggio economico.

* Dottore commercialista e Revisore legale in Pistoia e Firenze

⁷⁴ Cfr. R.M. n.62/E del 16 maggio 2005.

⁷⁵ Salvo che l'apporto da parte dell'associato abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari di durata superiore a nove anni.

⁷⁶ Salvo diversa previsione contrattuale, ai sensi dell'art.2553 c.c. l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, con il limite del valore dell'apporto prestato. Pertanto, la perdita massima comunque è limitata, dato che non può superare mai il valore dell'apporto dell'associato.

Ancorché l'associazione in partecipazione si concretizzi nella cooperazione di forze economiche in vista di un risultato comune (la realizzazione degli utili di impresa), la stessa non rientra nel novero dei contratti associativi o con comunione di scopo.

In particolare, l'associazione in partecipazione si distingue dai contratti di società, in quanto non ne presenta gli elementi caratterizzanti, ossia la creazione di un nuovo soggetto giuridico, di un patrimonio comune e la gestione in comune dell'impresa. Ciò anche se le parti si accordano nel senso che la gestione dell'intera impresa o dell'affare, che ai sensi dell'art.2552 c.c. rimane ordinariamente nelle mani dell'associante, sia in parte demandata anche all'associato, al quale sono attribuibili poteri di gestione sia interni che esterni⁷⁷.

⇒ La partecipazione agli utili da parte dell'associato e il rendiconto della gestione

Come evidenziato in precedenza, la partecipazione agli utili da parte dell'associato rappresenta un elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione, che si pone in diretta correlazione, in termini di corrispettività, con il conferimento dell'apporto. La compartecipazione può essere relativa all'utile dell'intera impresa o anche di un ramo della stessa o a un singolo affare.

Nel silenzio della legge la determinazione della misura di partecipazione agli utili dell'associato è rimessa alla più ampia libertà contrattuale.

Qualora la misura della partecipazione agli utili da parte dell'associato non fosse disciplinata dal contratto, la stessa si presume proporzionale al valore dell'apporto in relazione al valore dell'impresa o dell'affare per cui è stata costituita l'associazione.

Il diritto dell'associato di partecipare agli utili, in mancanza di diversa previsione contrattuale, va riconosciuto con cadenza annuale. E' tuttavia frequente, soprattutto nel caso di apporto di prestazione lavorativa, la corresponsione di acconti durante l'anno.

Quanto alla nozione di utile spettante all'associato, vi è ormai concordia in dottrina nel ritenere che debba farsi riferimento agli utili di esercizio, ovvero a quelli che emergono dal Conto economico. Di conseguenza l'associato non potrebbe partecipare agli incrementi di natura tipicamente patrimoniali quali, ad esempio, quelli derivanti dalla rivalutazione monetaria dei beni dell'azienda.

Viceversa, si sostiene che il diritto dell'associato investa, in quanto compresi negli utili di esercizio, anche i proventi derivanti dall'investimento di utili non distribuiti, nonché, in caso di vendita di beni strumentali, investa anche le plusvalenze realizzate, nei limiti in cui siano afferenti all'attività imprenditoriale oggetto dell'associazione⁷⁸.

Ai fini della quantificazione dell'utile spettante all'associato, grava sull'associante, a norma dell'art.2552 c.c., l'obbligo di presentare il rendiconto dell'affare compiuto.

Nel caso in cui l'associazione in partecipazione abbia ad oggetto un singolo affare o un ramo d'azienda, il rendiconto sarà rappresentato da un prospetto contabile relativo ai risultati economici di detto affare o ramo d'azienda⁷⁹, mentre se l'associazione in partecipazione riguarda l'impresa nel suo complesso, il rendiconto coinciderà con il Conto economico dell'esercizio.

⇒ Il trattamento fiscale dell'associazione in partecipazione

In conformità alla ricostruzione civilistica del contratto di associazione in partecipazione, ai fini fiscali si ammetteva la deduzione per l'associante della quota parte dei proventi attribuiti all'associato in costanza del rapporto, a fronte della connessa imponibilità degli stessi in capo all'associato, in modo da evitare fenomeni di doppia imposizione⁸⁰.

⁷⁷ Cfr. Cass. sent. n.1191/97.

⁷⁸ Cfr. Cass. sent. n.1476/82.

⁷⁹ In tal caso è opportuno che il contratto di associazione in partecipazione disciplini i principi contabili in base ai quali deve essere redatto il rendiconto dello specifico affare e le modalità di attribuzione dei costi promiscui e di quelli generali dell'impresa, nonché precisare se l'utile spettante all'associato deve essere determinato al lordo o al netto delle imposte sul reddito.

⁸⁰ Più precisamente, il Tuir prima della riforma ad opera del D.Lgs. n.344 (c.d. *Riforma Tremonti*) considerava come redditi di lavoro autonomo i proventi derivanti dall'associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art.49, co.2, lett. c), del Tuir, prima della riforma) e come redditi da capitale tutti gli altri casi (art.41, co.1, lett. f, del Tuir, prima della riforma).

Questa simmetria fra inquadramento civilistico e trattamento fiscale è venuta meno con la *c.d. Riforma Tremonti* (D.Lgs. n.344 del 12 dicembre 2003), a seguito della quale è stata introdotta l'attuale formulazione dell'art.109, co.9, lett. b), del Tuir, il quale prevede per l'associante un regime di deducibilità dell'utile erogato all'associato diverso, a seconda del tipo di apporto:



Dunque, nel caso di apporto di capitale o misto l'attuale regime fiscale considera, per ragioni evidentemente antielusive, l'associazione in partecipazione alla stregua di un rapporto di natura partecipativa (contrariamente a quanto previsto in ambito civilistico), ovvero un rapporto del tutto simile a quello che interviene tra azionista e società partecipata.

La riforma ha invece lasciato immutata la tassazione delle associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro, attualmente regolata dall'art.53, co.2, lett. c), del Tuir, che ha confermato la natura di redditi di lavoro autonomo per le remunerazioni afferenti i contratti contraddistinti da un esclusivo apporto di lavoro da parte dell'associato persona fisica non imprenditore. Si tratta invece di reddito di impresa se l'associato che presta l'opera è un imprenditore.

L'erogazione dell'utile spettante all'associato non è soggetta ad Iva ai sensi:

- dell'art.2, co.3, lett. a) del DPR n.633/72, nel caso di apporto di capitale, salvo che l'apporto non abbia ad oggetto beni destinati alla vendita⁸³;
- dell'art.5, co.2, del DPR n.633/72 nel caso di apporto di opere e servizi, salvo che l'associato non sia un imprenditore o eserciti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Regolamentazione dell'affare e trattamento contabile: casistica

Il trattamento contabile dell'associazione in partecipazione è fortemente condizionato dall'inquadramento fiscale di tale istituto come emerge dopo la *c.d. Riforma Tremonti*.

Nel caso di apporto di solo capitale o apporto misto capitale/lavoro, poiché l'utile che viene attribuito all'associato ai fini delle imposte sui redditi è assimilato ad un dividendo, in ambito contabile è prassi rilevare l'erogazione dell'utile all'associato alla stregua della distribuzione di un dividendo (anche per non complicare il calcolo delle imposte, visto che l'utile dell'associato non è deducibile per l'associante).

Viceversa, la rappresentazione contabile dell'erogazione degli utili all'associato che apporta solo lavoro viene generalmente rappresentata come il pagamento di un servizio, in quanto detto utile è qualificato fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo, se l'associato non è un imprenditore, o come prestazione di servizi se l'associato è un imprenditore.

⁸¹ Il co.1, lett. f), dell'art.44 del Tuir, stabilisce infatti che gli utili derivanti dall'associazione in partecipazione per le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività di impresa sono redditi di capitale, salvo quanto disposto dalla lett. c) del co.2 dell'art.53 del Tuir, in base al quale gli utili rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo quando l'apporto è costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. In entrambi i casi la tassazione per l'associato avviene sulla base del principio di cassa, mentre la deducibilità per l'associante è in base al principio di competenza.

Ai sensi dell'art.47, co.2, del Tuir, se si tratta di apporto non qualificato, gli utili percepiti dall'associato, in quanto redditi di capitale, concorrono per intero a formare il reddito del percipiente e, in base all'art.27, co.1, del DPR n.600/73, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20% (dal 1/1/2012) da applicarsi sull'intero importo. Se, invece, l'apporto dell'associato si considera qualificato, gli utili percepiti concorrono a formare il reddito limitatamente al 49,72% (dal 1/1/2008) del loro ammontare e non si applica alcuna ritenuta.

⁸² In tal caso, se l'associato è una società di capitali l'utile percepito concorrerà alla formazione della base imponibile Ires nella misura del 5% (art. 89 Tuir), mentre se è una società di persone o impresa individuale concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 49,72% (art. 59 Tuir).

⁸³ In tale ultimo caso si tratta di una operazione soggetta ad Iva in quanto l'associato pone in essere un atto che comporta il trasferimento della proprietà dei beni medesimi a favore del soggetto associante. Cfr. R.M. n.62/E del 16 maggio 2005.

Per chiarire questi concetti è utile illustrare alcuni casi pratici.

Caso 1: Trattamento contabile dell'associazione in partecipazione con apporto di solo capitale

Si consideri il caso di un associante Alfa Spa che ha stipulato con decorrenza 1.1.2011 un contratto di associazione in partecipazione con una associata Beta Srl alla quale, a fronte dell'apporto di un capitale di € 100.000, viene riconosciuto il 50% degli utili netti realizzati da Alfa Spa nell'ambito della propria attività di produzione di materiali accessori per l'industria chimica.

Scritture contabili relative all'associante (Alfa Spa)

Al momento del ricevimento dell'apporto in denaro l'associante Alfa Spa rileverà l'entrata finanziaria e il debito verso l'associato Beta Srl per la restituzione dell'apporto, mediante la seguente scrittura.

Banca c/c	a	Debiti v/associato Beta Srl per apporto	100.000	100.000
-----------	---	---	---------	---------

Alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2011 il Conto economico della società Alfa Spa presenta le seguenti risultanze.

CONTO ECONOMICO	31.12.2011
A) Valore della produzione	2.000.000
B) Oneri della produzione	(1.750.000)
Differenza tra valore e oneri della produzione (A-B)	250.000
C) Proventi ed oneri finanziari	(100.000)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E) Proventi ed oneri straordinari	(30.000)
Risultato prima delle imposte	120.000
Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate	(70.000)
Risultato dell'esercizio	50.000

Pertanto, in base al contratto di associazione in partecipazione spetta all'associato Beta Srl un utile di € 25.000, pari al 50% dell'utile netto evidenziato da Alfa Spa con riferimento all'esercizio 2011.

In aderenza al trattamento fiscale la rilevazione dell'utile spettante a Beta Srl avverrà in sede di imputazione dell'utile dell'esercizio 2011 e non mediante imputazione nel Conto economico. Infatti, ai fini della determinazione del reddito di impresa di Alfa Spa, per quanto evidenziato in precedenza, detto utile è totalmente indeducibile. La scrittura sarà dunque la seguente.

Utile di esercizio	a	Diversi	50.000	
		Riserva legale		1.250
		Riserva straordinaria		23.750
		Debiti v/associato Beta Srl per utili		25.000

Qualora invece si optasse per la rilevazione dell'utile spettante all'associato con iscrizione di un componente negativo di Conto economico la scrittura sarebbe la seguente.

Oneri da associazione in partecipazione	a	Debiti v/associato Beta Srl per utili	25.000	25.000
---	---	---------------------------------------	--------	--------

A seguito di tale scrittura l'associante Alfa Spa evidenzierà un utile di bilancio pari a € 25.000 e non più pari a € 50.000, in quanto al netto della parte di utile spettante all'associato.

In tale ipotesi è opportuno tenere in considerazione che il componente negativo relativo all'attribuzione dell'utile associato, in quanto fiscalmente indeducibile, deve essere oggetto di ripresa in aumento in sede di determinazione del reddito di impresa⁸⁴.

⁸⁴ Trattandosi di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale si ritiene che l'onere iscritto dall'associante assuma natura finanziaria e dunque debba essere riclassificato tra gli oneri finanziari di cui alla voce C) del Conto economico, secondo lo schema dell'art.2425 c.c..

Scritture contabili relative all'associato (Beta Srl)

Al momento dell'apporto l'associato Beta Srl rileverà l'uscita finanziaria e il credito verso l'associante Alfa Spa per la restituzione dell'apporto, mediante la seguente scrittura.

Crediti v/associante Alfa Spa per apporto	a	Banca c/c	100.000	100.000
--	---	-----------	---------	---------

Al momento in cui verrà attribuito l'utile da parte dell'associante Alfa Spa, l'associato Beta Srl, essendo un soggetto imprenditore, rileverà detto utile come reddito da partecipazione con la seguente scrittura.

Crediti v/associante Alfa Spa per utili 2011	a	Proventi da associazione in partecipazione	25.000	25.000
---	---	---	--------	--------

Caso 2: Imputazione di una perdita

Si ipotizzi che, invece di un utile, l'esercizio 2011 dell'associante Alfa Spa evidenzia una perdita netta di € 20.000. In tal caso a norma del contratto di associazione in partecipazione il 50% di detta perdita è attribuita all'associato Beta Srl. In particolare, la quota parte di perdita verrà detratta dal valore dell'apporto, in quanto, come detto in precedenza, l'associato risponde delle perdite per l'importo massimo pari alla somma apportata. La scrittura di imputazione della perdita ed attribuzione della quota parte di essa all'associato, con riduzione dell'apporto, sarà la seguente.

Diversi	a	Perdita di esercizio		20.000
Perdite a nuovo			10.000	
Debiti v/associato Beta Srl per apporto			10.000	

Anche in presenza di perdita si può fare riferimento al trattamento contabile alternativo che prevede l'imputazione per competenza a Conto economico, ma in tal caso l'attribuzione di quota parte della perdita all'associato comporta un effetto distorsivo nella rappresentazione del risultato d'esercizio dell'associante Alfa Spa, il quale, a fronte dell'accollo di parte della perdita da parte dell'associato, evidenzerebbe nel Conto economico un componente positivo di reddito (fiscalmente non imponibile).

La scrittura contabile sarebbe infatti la seguente.

Debiti v/associato Beta Srl per apporto	a	Proventi da associazione in partecipazione	10.000	10.000
--	---	---	--------	--------

Caso 3: Trattamento contabile dell'associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro

Si consideri il caso di un associante Gamma Srl che ha stipulato con decorrenza 1.1.2011 un contratto di associazione in partecipazione con Tizio (persona fisica non imprenditore) al quale, a fronte dell'apporto della propria prestazione lavorativa, viene riconosciuto il 50% degli utili dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento svolta da Gamma Srl.

In questo caso il riferimento contrattuale deve essere effettuato agli utili ante imposte, in quanto, come evidenziato in precedenza, gli utili spettanti all'associato che apporta solo lavoro sono deducibili per l'associante dal proprio reddito di impresa, mentre per l'associato costituiscono reddito di lavoro autonomo. L'associante Gamma Srl non dovrà effettuare alcuna scrittura in sede di stipula del contratto dato che l'apporto consiste nella prestazione lavorativa di Tizio lungo tutta la durata del contratto di associazione in partecipazione e dunque non vi è alcun obbligo di restituzione da parte dell'associante⁸⁵.

In sede di chiusura dell'esercizio 2011 Gamma Srl evidenzia un utile ante imposte di € 80.000, per cui spetterà all'associato Tizio una quota parte di utile pari a € 40.000.

⁸⁵ L'apporto di lavoro dovrebbe essere tuttavia evidenziato tra i conti d'ordine nel sistema degli impegni.

Poiché gli associati in partecipazione che apportano lavoro hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps ex L.335/95, sull'utile da corrispondere a Tizio saranno dovuti i contributi previdenziali a carico dell'associato e quelli a carico dell'associante. In particolare, il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato. L'aliquota complessiva per il 2011 è pari al 26,72%, mentre per il 2012 è pari al 27,72%.⁸⁶

Inoltre si renderà applicabile la ritenuta Irpef del 20% per i compensi di lavoro autonomo.

Pertanto, le scritture di rilevazione dell'utile attribuibile all'associato nel 2012 saranno le seguenti.

<i>Diversi</i>	a	<i>Diversi</i>		
Compenso associato in partecipazione			40.000	
		Debiti v/associato Tizio per utili		35.010
		Debiti V/INPS per contributi a carico dell'associato (45%)		4.990
Oneri previdenziali su associazione in partecipazione	a	Debiti V/INPS per contributi a carico dell'associante (55%)	6.098	6.098

Al momento del pagamento dell'utile sarà rilevata la seguente scrittura.

Debiti v/associato Tizio per utili	a	<i>Diversi</i>	35.010	
		Banca c/c		27.010
		Debiti v/Erario per ritenute		8.000

Entro il 16 del mese successivo al pagamento dell'utile all'associato, l'associante deve effettuare il versamento della ritenuta e dei contributi previdenziali (sia a proprio carico che a carico dell'associato).

La scrittura è la seguente.

<i>Diversi</i>	a	Banca c/c		19.088
Debiti v/Erario per ritenute			8.000	
Debiti V/INPS per contributi a carico dell'associato			4.990	
Debiti V/INPS per contributi a carico dell'associante			6.098	

I compensi erogati all'associato Tizio, di complessivi € 40.000, e gli oneri previdenziali di € 6.098 a carico dell'associante saranno riclassificati nel bilancio di Gamma Srl nella voce B 7 – "Costi per servizi".⁸⁷

Da ultimo, è opportuno precisare che il diritto dell'associato alla percezione degli utili sorge con la presentazione del rendiconto da parte dell'associante. Tuttavia, accade spesso, soprattutto in caso di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, che nel corso del contratto l'associante corrisponda all'associato un anticipo sugli utili. Al momento del pagamento dell'acconto le scritture saranno le medesime sopra evidenziate, con la differenza che non verrà iscritto da parte dell'associante un onere nel Conto economico ma un credito verso l'associato per gli acconti ricevuti, che sarà poi oggetto di conguaglio al momento in cui sorgerà il diritto agli utili.

Anche per quanto riguarda l'apporto di lavoro, è possibile optare per la rilevazione dell'utile erogato all'associato in sede di imputazione del risultato di esercizio dell'associante (anziché con iscrizione di un onere a Conto economico), ma tale modalità di contabilizzazione comporta un effetto distorsivo nel Conto economico dell'associante nel quale non risulterebbero iscritti gli oneri conseguenti alla prestazioni lavorative dell'associato.

⁸⁶ Vedi D.L. n.201/11 (c.d. Decreto Salva Italia).

⁸⁷ Il documento interpretativo OIC n.12 sulla classificazione nel Conto economico dei costi e dei ricavi, revisionato nel luglio 2005, prescrive infatti che i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione debbano essere classificati nella voce B 7).